

# LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI”

## REGOLAMENTO D’ ISTITUTO

*approvato con delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 5/12/25 e delibera n.5 del Consiglio di Istituto del 12/12/25*

### NORME GENERALI

#### **Art.1**

Fanno parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” i primi tre articoli dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, emanato con DPR 24/06/1998 n. 249. Essi sono i tre articoli che seguono:

#### **Art.2 Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e

professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art.3 Diritti**

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano

- autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
    - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

#### **Art.4 Doveri**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei

docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## [Statuto delle studentesse e degli studenti](#)

### **FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

#### **Art. 5 Inizio lezioni e ingresso a scuola**

L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene alle ore 8.00. Il suono della campanella delle ore 8.00 segna l'inizio della prima ora di lezione; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica.

In particolari situazioni il Dirigente scolastico per motivi organizzativi ha la facoltà di modificare l'orario di entrata o di uscita di singole classi: di ciò sarà data preventiva comunicazione a mezzo lettura circolare e/o avviso nelle classi, tramite annotazione sul registro di classe e pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico.

## **Art. 6 Ritardi ed entrate posticipate**

Le studentesse e gli studenti che arrivino in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni saranno ammesse/i all'interno della scuola solo all'inizio della seconda ora, previo regolare permesso compilato a cura del genitore (o tutore legale) e della/o studentessa/studente (qualora maggiorenne e regolarmente autorizzata/o), SALVO POI DOVER GIUSTIFICARE TALE RITARDO CON IL REGISTRO ELETTRONICO.

Fanno eccezione gli studenti pendolari per i quali è previsto un apposito permesso rilasciato dall'Istituzione Scolastica a seguito di regolare richiesta avanzata dal genitore o dal tutore legale.

## **Art. 7 Pausa didattica**

Sono previste due pause didattiche: la prima fra la seconda e la terza ora di lezione e la seconda alle ore 12:05. Entrambe hanno una durata di dieci minuti, scanditi dal suono della campanella. Durante le pause didattiche le/gli studenti possono circolare liberamente nelle vicinanze della propria aula e solo sul corridoio di appartenenza della classe.

Le/i docenti vigileranno in aula e in prossimità dell'aula, mentre la vigilanza nei corridoi sarà assicurata dal personale ausiliario. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a rispettare le regole della civile convivenza, non sottraendosi alla vigilanza, esercitata dal corpo docente e/o dal personale ausiliario, ciascuna/o per le proprie competenze e nell'ambito del proprio orario di servizio.

È assolutamente vietato alle studentesse e agli studenti uscire dalla classe in assenza della/del docente. In nessun caso e per nessun motivo è consentito alle/agli studenti di uscire dal perimetro della scuola durante l'orario scolastico, a meno che non siano accompagnate/i da una/un loro insegnante o prelevate/i dal genitore (o, nel caso di studente maggiorenne autorizzata/o, previa compilazione del regolare permesso).

Alla fine della pausa didattica, le studentesse e gli studenti sono tenute/i a rientrare nelle rispettive classi con sollecitudine. In caso di ritardo nel rientro in classe ogni docente avrà cura di segnare sul Registro elettronico i nominativi delle/degli studenti assenti.

### **Art. 8 Termine delle lezioni**

Le lezioni terminano di regola secondo quanto previsto dal piano orario. Il termine delle lezioni è segnalato dal suono della campanella.

Ogni studente deve uscire dall'Istituto in modo ordinato, sotto la sorveglianza del personale docente dell'ultima ora di lezione. Non è consentita l'uscita prima del suono della campanella. Ai fini della sicurezza di tutta la comunità scolastica, il Dirigente Scolastico, qualora ne ravveda la necessità, può predisporre particolari modalità di uscita.

### **Uscite anticipate**

#### **Art. 9**

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali; i minorenni avranno l'autorizzazione di uscire solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci (previo accertamento dell'identità). Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sul registro elettronico. I permessi saranno concessi dal Dirigente o dal vicario.

#### **Art. 10**

Nell'eventualità di un malessere improvviso le/gli studenti devono informare le/i docenti e l'Ufficio di Dirigenza, che deciderà se affidarle/i ai servizi sanitari esterni o alle cure del personale addetto presente nell'Istituto. Sarà cura della scuola avvisare la famiglia tramite degli Uffici di Segreteria.

### **Art. 11**

Sono sospesi i permessi di entrate o di uscite al di fuori dell'orario di lezione nell'ultimo mese (mese di maggio), fatti salvi i casi urgenti derivanti da gravissime motivazioni.

## **Assenze**

### **Art. 12**

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci attraverso il registro elettronico. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di giustificare le proprie assenze con la stessa modalità.

### **Art.13**

Il/i titolari della responsabilità genitoriale o la/il tutore è tenuto a ritirare le credenziali che permettono l'accesso al sistema Argo anche per giustificare le assenze dei propri figli, o dello studente sotto tutela, direttamente dal Registro elettronico o dalla relativa App.

### **Art.14**

La validazione delle giustificazioni delle assenze deve essere effettuata sul registro elettronico dal docente della prima ora di lezione. La mancata giustificazione protrattasi per tre giorni consecutivi comporterà l'avviso alla famiglia.

### **Art.15**

Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni. Il certificato medico di idoneità alla frequenza dovrà essere poi depositato/ inviato via mail dalla/o studente in segreteria.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate nella maniera più responsabile; esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per

stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni, ai fini delle valutazioni; di ogni assenza, comunque, a qualunque titolo dovuta, va presentata la motivazione. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata, comunque, elemento positivo di valutazione, anche in sede di scrutinio finale, soprattutto per l'assegnazione del voto di comportamento e del "credito scolastico" agli studenti liceali.

#### **Art.16**

Il coordinatore di classe, pertanto, effettuerà un assiduo controllo delle assenze provvedendo ad informare periodicamente le famiglie nei casi di assenze ripetute e continuative. Ciò vale anche per gli alunni maggiorenni, in caso di assenze frequenti e ritardi ripetuti e ingiustificati.

#### **[Regolamento assenze](#)**

#### **Art.17 Viaggi d'istruzione e visite guidate**

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, intesi quali strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola, pertanto, dovranno essere parte integrante della programmazione didattica delle singole classi. Inoltre, considerata l'importanza che i viaggi rivestono nella formazione generale degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione del PTOF.

#### **[Regolamento Visite guidate e Viaggi di istruzione](#)**

#### **Art.18 Scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica**

La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica deve essere sottoscritta dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà all'atto dell'iscrizione alla scuola, utilizzando l'apposito modulo.

La scelta ha valore per l'intero periodo di permanenza dell'alunno nella scuola, a meno che venga comunicata una variazione entro la data di scadenza delle iscrizioni all'anno scolastico in cui si intende attivare il cambiamento.

### **Art.19 Accesso di altre persone all'edificio scolastico**

Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita. Al personale ausiliario, secondo turnazione, spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare. È vietato a chiunque non appartenga all'istituzione scolastica accedere agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore. È vietato accedere e transitare nel cortile della scuola con autoveicoli ad eccezione delle squadre di emergenza e primo soccorso, addetti al servizio di manutenzione e genitori di alunni diversamente abili autorizzati per iscritto dalla Dirigenza e solo negli orari concordati. In caso di incidente provocato da chiunque, autorizzato e non, entro il cortile scolastico la scuola declina ogni responsabilità e ritirerà l'autorizzazione preventivamente rilasciata. Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività educative e le lezioni; non è quindi consentito agli insegnanti ricevere persone estranee alla scuola. Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando al Dirigente Scolastico eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere.

### **Art.20 Regolamento sanitario**

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della

somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o a loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici devono darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e possono procedere all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

#### **Art.21 accesso alla classe da parte di professionisti sanitari**

In attuazione della raccomandazione n.1/2025 del 23 ottobre 2025, formulata dall'Autorità Garante nazionale delle persone con disabilità e ai sensi dell'art.4 comma1 del D.Lgs n.20 del 2024, allo scopo di garantire piena tutela, inclusione e pari opportunità per tutti gli studenti, l'Istituto adotta la seguente disposizione:

“nelle ipotesi di accesso di professionisti sanitari esterni incaricati (dipendenti della ASL, di ente/struttura accreditata e/o autorizzata presso il SSN/SSR, ovvero iscritti ai rispettivi albi professionali e coinvolti nel piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o nel progetto di vita dell'alunno con disabilità), necessari per l'attuazione del progetto personalizzato in favore di alunni e studenti con disabilità, deve essere rilasciata esclusivamente l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa comunicazione del predetto accesso ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata e previa dichiarazione dello specialista in ordine al rispetto di tutte le disposizioni in materia di riservatezza, con l'impegno a non interagire direttamente con gli alunni non interessati e a permanere nella classe sempre in presenza del docente.”

#### **Art.22 Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre**

Il funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre è disciplinato da appositi regolamenti in modo da assicurare la migliore fruizione da parte degli alunni.

Regolamento laboratorio scientifico

[Regolamento laboratorio linguistico](#)

Norme di accesso e di comportamento in palestra

### **Art.23 Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole**

E' ammessa la distribuzione agli alunni e alle famiglie di documentazione e materiale pubblicitario, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola e siano stati prodotti dalla amministrazione scolastica, dagli Organi collegiali della scuola, dalle Associazioni dei genitori. La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al Dirigente scolastico, che ne ha piena responsabilità. Si fa divieto nella scuola di ogni forma di propaganda commerciale, elettorale o politica, esercitata nei confronti di insegnanti, alunni o famiglie, sia con la distribuzione di volantini che con l'affissione di manifesti. Fanno eccezione la propaganda elettorale per l'elezione degli organi collegiali e la promozione di iniziative delle organizzazioni sindacali nei confronti degli insegnanti, del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario, che devono comunque svolgersi secondo la legge. E' autorizzata la distribuzione di stampati agli insegnanti, quando provengano da Associazioni professionali e si connettano con il loro status professionale. E' infine autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale, sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della città.

### **Art.24 Tutela della riservatezza ai sensi del DL. vo 101/2018**

In base al Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE/2016/679", questo Istituto, secondo i principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché del diritto di ognuno alla riservatezza, ha predisposto, in occasione del trattamento di dati sensibili e di conseguenti operazioni eseguibili, un proprio documento e, in merito al consenso al trattamento dei dati sensibili, si è dotata di una propria modulistica.

## **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

### **Art. 25**

I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio scolastico, ma possono accedervi solo per conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamento, oppure per recarsi negli uffici amministrativi. È naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola anche in orario scolastico, quando il genitore partecipi ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all'interno della programmazione stabilita dagli insegnanti.

### **Art. 26**

Il Liceo, consapevole del fondamentale ruolo educativo della famiglia nella società moderna, sollecita la collaborazione dei genitori (o di chi ne fa le veci), al fine di favorire l'apprendimento e il successo formativo di ogni studente, nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento sull'Autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 dell'8 Marzo 1999).

### **Art. 27**

Il Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" assicura di norma le comunicazioni Scuola-Famiglia con circolari interne, per il tramite delle/degli studenti e attraverso il sito web, nonché per mezzo del registro elettronico e della posta elettronica.

### **Art. 28**

Ogni docente assicura regolari contatti con le famiglie, sia mediante due INCONTRI collegiali da tenersi nel mese di dicembre e nel periodo di marzo-aprile, sia tramite incontri individuali programmati nelle ore antimeridiane, secondo un calendario di ricevimento dei genitori che verrà reso pubblico dopo la formulazione dell'orario definitivo, mediante comunicazione alle classi da parte di ogni docente, mediante affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito.

### **Art. 29**

Per particolari esigenze di carattere didattico e disciplinare, possono essere convocate nelle ore pomeridiane Assemblee dei genitori, su richiesta dei docenti, genitori e/o studenti.

### **Art. 30**

Per esigenze di trasparenza, le/i docenti faranno conoscere ai genitori i risultati delle prove scritte e la valutazione dei colloqui mediante trascrizione dei voti sulla piattaforma SCUOLANEXT (disponibile all'apposito link presente nella home page del sito [www.liceopalmieri.edu.it](http://www.liceopalmieri.edu.it)).

### **Art. 31**

I genitori possono conferire con il Dirigente Scolastico, previo appuntamento da concordare (anche telefonicamente), negli orari di ricevimento resi noti sul sito e presso la Portineria.

### **Art. 32**

È diritto–dovere delle famiglie svolgere un ruolo di collaborazione attiva con l'Istituto, al fine di salvaguardare i diritti e di sollecitare i doveri delle proprie figlie e dei propri figli. All'interno del Liceo le/gli studenti devono sempre tenere un comportamento educato e dignitoso e devono usare, nei confronti del corpo docente e di tutto il personale scolastico, il rispetto dovuto a chi lavora per la loro formazione civile, culturale, morale e professionale.

## **CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE/DEGLI STUDENTI**

### **Art.33 Il Comitato degli studenti eletti**

1. I rappresentanti degli studenti presenti negli Organi Collegiali possono organizzarsi in un Comitato degli Studenti dell'Istituto (C.d.S.). (art.43 DPR

416 del 31 maggio 1974).

2. Il C.d.S. è un organismo facoltativo e informale che, analogamente a quanto avviene per il comitato dei genitori eletti, può esprimere e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto, programma e promuove le assemblee d'Istituto chiedendo, di volta in volta, la convocazione al Dirigente Scolastico.
3. Di ogni assemblea, che si svolge, esclusivamente in orario extracurricolare, il Comitato fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori, provvede alla verbalizzazione e alla conservazione degli stessi e di tutto quanto attiene alle sue attività. Inoltre, è responsabile del regolare svolgimento dei lavori assembleari.
4. Il C.d.S. presenta al Consiglio di Istituto il proprio statuto entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico.

#### **Art. 34 - Le Assemblee studentesche**

1. Le Assemblee studentesche debbono costituire occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti, sono una palestra per l'esercizio dei principi di democrazia e di cittadinanza, pertanto sono vietate tutte le manifestazioni di demagogia e goliardia da parte di singoli o di gruppi.
2. Il diritto di assemblea di classe e d'Istituto nelle scuole secondarie superiori è garantito dalla legge n. 477 del 30 luglio 1973 e dal D.P.R n. 416 del 31 maggio 1974 (art.43). L'assemblea d'Istituto è richiesta dal C.d.S o da almeno il 10% degli studenti. Gli insegnanti in orario hanno il "diritto - dovere" di intervenire in caso di episodi che ne impediscano il regolare e sereno svolgimento, avvisando Il D.S. o il Responsabile di Sede (R.S.) che provvederà allo scioglimento dell'assemblea.

#### **Le Assemblee di classe**

3. Ai sensi dell'art.43 DPR 416 del 31 maggio 1974 è consentito lo

svolgimento di un'assemblea di classe al mese, tranne che nei primi e ultimi trenta giorni di scuola.

4. L'assemblea mensile di classe può durare massimo due ore consecutive.
5. La richiesta di assemblea di classe, deve essere presentata all'Ufficio di Dirigenza almeno 5 giorni prima rispetto alla data indicata dalle/dai rappresentanti di classe elette/i o dalla maggioranza della stessa classe, attraverso un modulo da ritirare in Segreteria. Su tale modulo saranno indicate la data e le ore di svolgimento con la relativa firma per "presa visione" da parte dei docenti in orario; non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Inoltre, il foglio di richiesta d'assemblea di classe deve chiaramente indicare in modo puntuale e chiaro l'ordine del giorno, con l'esclusione di formule generiche. Di ogni assemblea viene redatto regolare verbale, firmato dai due rappresentanti di classe e consegnato all'Ufficio di Dirigenza. La mancata consegna del verbale, impedisce la fruizione di ulteriori assemblee di classe.

Lo svolgimento regolare e corretto delle Assemblee di Classe è affidato al responsabile e civile comportamento delle/degli studenti. Le/i docenti delle classi in servizio per quelle ore sono delegate/i a prestare la dovuta assistenza senza diritto di intervento, se non richiesto. L'Assemblea potrà essere interrotta dalla/dal docente solo nel caso non sia rispettato il suddetto responsabile comportamento.

6. Le Assemblee di classe devono anche esprimere proposte di argomenti da trattare in Assemblea di Istituto. Degli stessi, deve restare traccia nel verbale redatto dalle/dai rappresentanti al termine della seduta.

### **Le Assemblee d'istituto**

7. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese tranne che nei primi e ultimi trenta giorni di scuola.
8. Nella seconda parte di ciascun mese utile, si riunisce il Comitato

studentesco, per discutere le proposte scaturite dalle Assemblee di classe e per formulare l'ordine del giorno dell'Assemblea di istituto.

9. La convocazione del Comitato studentesco è richiesta all'Ufficio di Dirigenza, con almeno cinque giorni di anticipo, dalle/dai rappresentanti d'Istituto e da almeno la metà delle/dei rappresentanti di classe.
10. La richiesta di Assemblea mensile, unitamente agli argomenti dell'ordine del giorno, deve essere presentata all'Ufficio di Dirigenza con almeno cinque giorni di anticipo (per consentire al Dirigente di avvisare docenti e famiglie).
11. L'assemblea d'Istituto mensile ha la durata di una giornata di lezione, considerata la dislocazione degli studenti in più sedi.
12. Non sono previste assemblee straordinarie.
13. Non è consentita l'autogestione all'interno dell'Istituto. Le forme di autogestione si configurano come "Violazione del diritto allo studio dei singoli" e "Interruzione di pubblico servizio".
14. Dei lavori dell'Assemblea si deve redigere regolare Verbale, sottoscritto dalla/dal Segretaria/o dell'Assemblea e dalla/dal Presidente del Comitato studentesco. Il documento sarà consegnato all'Ufficio di Dirigenza, perché venga conservato agli Atti del Liceo.
15. Gli studenti possono utilizzare i tempi concessi dalla normativa vigente (art. 43 del DPR 416 del 31 maggio 1974) per organizzare gruppi di studio in collaborazione con i docenti disponibili (senza oneri per l'Amministrazione). Secondo quanto disposto dal DPR 416 art.43 altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto (Cdl) o dal Dirigente Scolastico su delega del Cdl.

16. Il giorno dell'Assemblea di Istituto, dopo l'appello (che sarà fatto in ciascuna classe dalla/dal docente della prima ora di lezione), le/gli studenti si recheranno in spazi adeguati all'interno del Liceo oppure in luoghi e spazi esterni alla scuola, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.
17. Nella giornata di Assemblea di Istituto, l'eventuale assenza deve essere regolarmente giustificata.
18. Nella giornata dell'Assemblea di Istituto, le/i docenti sono invitate/i a collaborare con l'Ufficio di Dirigenza secondo il proprio orario di servizio, al fine di assicurare il suo regolare svolgimento. In caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, l'Assemblea sarà sciolta dallo stesso Ufficio di Dirigenza e verrà ripresa la normale attività didattica.
19. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico di ogni partecipante ed è responsabile del buon andamento dell'Assemblea di Istituto.

## **NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI**

### **Art.35**

Durante le lezioni le studentesse e gli studenti devono evitare di uscire dall'aula e comunque, in caso di necessità, non devono trattenersi fuori più del tempo necessario.

L'uscita dall'aula per qualunque motivo durante l'ora di lezione è lasciata alla responsabile valutazione della/del docente dell'ora e, comunque, deve essere consentita a una/o studente alla volta.

I trasferimenti verso la palestra e i laboratori del Liceo devono avvenire in modo sollecito e ordinato sempre sotto il controllo dell'insegnante. Al cambio dell'ora o nel caso di temporanea assenza dell'insegnante le/gli studenti devono restare in classe. L'insegnante subentrante registrerà come assenti sul registro di classe eventuali studenti non presenti in classe.

Alle/ai docenti si raccomanda di far sì che i cambi avvengano in modo sollecito affinché le classi non restino prive di sorveglianza. In caso di eventuale temporanea assenza dell'insegnante, il personale ATA è tenuto alla sorveglianza delle classi.

### **Art. 36**

È vietato a tutte/i fumare (anche sigarette elettroniche) nei locali scolastici (compresi i cortili e le pertinenze esterne). I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge n.584/75 e seguenti (Ammenda da 25 a 250 euro).

[Regolamento sul divieto di fumo](#)

### **Art. 37 Uso del cellulare**

In ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 3392 del 16/06/25, l'uso del cellulare da parte degli studenti, durante le attività didattiche, del mattino e del pomeriggio, ivi compreso l'intervallo, è vietato. Il divieto è così regolamentato:

- è vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione;
- è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);
- è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola;
- eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola.

### **Art. 38 infrazioni disciplinari relative all'uso del cellulare**

Per coloro che dovessero utilizzare cellulari, durante l'attività didattica, si applica quanto previsto nella TABELLA A e B – Infrazioni disciplinari <https://www.liceopalmieri.edu.it/documento/infrazioni-disciplinari/> parte integrante al presente regolamento.

Si puntualizza che riprese, filmati, registrazioni non possono essere pubblicati né diffusi in alcun modo. Se ciò dovesse avvenire, la responsabilità ricadrà sui genitori.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza. Altri dispositivi digitali, quali pc e tablet potranno essere utilizzati per fini didattici e solo ed esclusivamente sotto la guida dei docenti.

### **Art. 39**

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura e all'educazione di tutte/i. In caso di danneggiamento di qualsiasi genere (a partire dall'imbrattare banchi e/o muri), le/i responsabili – oltre a incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento – sono tenute/i a rimborsare il danno. Ove non sia possibile individuare le/i responsabili di eventuali danni, l'importo sarà addebitato all'intera classe o alle classi del piano.

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si fa riferimento alla scheda: [Valutazione del comportamento](#) integrata con la delibera n.4 del Collegio Docenti del 9 maggio 2025 e la delibera n. 184 del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2025 in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 150/2024. Le stesse riguardano anche i:

## **CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI**

### **Art. 40 Criteri di valutazione scrutini finali**

I Consigli di classe in sede di valutazione adottano i seguenti criteri:

- Conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari e trasversali, considerando anche i risultati che gli studenti hanno conseguito nella realizzazione delle UdA;

- Congruità del numero di valutazioni: la proposta del docente di disciplina dovr  scaturire da un numero adeguato di prove di verifica, come deliberato nel Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico.
- Valutazione in ottica formativa: il Consiglio di classe terr  conto degli eventuali miglioramenti registrati rispetto al livello di partenza e soprattutto dovr  essere condotta in una modalit  tale da promuovere l'autovalutazione e la metacognizione.
- Analisi dei seguenti parametri: interesse, motivazione all'apprendimento, partecipazione e frequenza alla vita scolastica.
- Valorizzazione di risultati positivi conseguiti nell'attivit  recupero e negli interventi educativi in attivit  complementari curricolari ed extracurricolari.
- Sospensione del giudizio ed attivazione di interventi di recupero, con successiva integrazione del giudizio finale, nei seguenti casi:
  - lo studente riporta fino a tre insufficienze di cui al massimo due gravi (es. due proposte di voto  $\leq 4$  e una proposta di voto = 5).
  - lo studente riporta fino a due insufficienze gravi (proposta di voto  $\leq 4$ ).
- Non ammissione alla classe successiva (con opportuna motivazione) dello studente che, pur in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, per la gravit  o per la diffusione delle insufficienze non sia in grado di recuperare le lacune entro i mesi estivi, ovvero se presenti tre insufficienze gravi (es. tre proposte di voto  $\leq 4$ ), o, comunque, pi  di tre insufficienze anche se lievi (es. quattro o pi  proposte di voto = 5).

#### **Art. 41 Criteri di promozione, sospensione del giudizio e non promozione**

Il Consiglio di classe   l'organo responsabile della valutazione degli studenti. Ha una competenza esclusiva, il che significa che solo questo organo pu  deliberare in merito ai giudizi sugli alunni.

Le decisioni sono prese collegialmente, cio  insieme dai docenti della classe, e possono avvenire:

- per unanimit  (tutti concordano),

- oppure per maggioranza, mediante votazione.

Il Collegio Docenti, invece, definisce dei criteri orientativi comuni per uniformare le valutazioni nell'intero istituto.

- Questi criteri sono linee guida e non vincolano completamente l'autonomia dei singoli Consigli di classe.
- Il Dirigente scolastico ha il compito di garantire l'omogeneità della valutazione nel rispetto dell'autonomia dei CdC.

Il Collegio dei Docenti utilizza il "criterio del -6 (meno sei)" come linea di ammissione alla classe successiva (inteso come numero totale di voti mancanti nelle singole materie per avere il 6 in tutte le discipline, obbligatorio per legge per l'ammissione alla classe successiva), fatta sempre salva la sovranità del Consiglio di Classe.

#### **Art. 42 Scrutini finali**

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe provvede alla valutazione del percorso scolastico annuale dello studente, tenendo conto degli obiettivi formativi e di apprendimento previsti dalla normativa, dal PTOF e dalla programmazione specifica della classe; in particolare, coerentemente con le più recenti indicazioni ministeriali, si impegna a valorizzare gli studenti maggiormente meritevoli, soprattutto all'inizio del secondo biennio, quando una tardiva individuazione delle eccellenze può incidere negativamente sul credito scolastico, compromettendo il raggiungimento delle valutazioni più elevate in occasione dell'Esame di Stato.

#### **Art. 43 Scrutini finali degli alunni con giudizio sospeso**

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale (giugno) presentino valutazioni insufficienti, il Consiglio di Classe - dopo aver valutato la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di apprendimento propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero - sospende e rinvia la formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie degli alunni con giudizio sospeso, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando nel dettaglio:

- le lacune rilevate e i voti proposti in sede di scrutinio nelle discipline in cui l'alunno non ha raggiunto la sufficienza
- le modalità di recupero consigliate per ciascuna disciplina (studio autonomo o partecipazione ai corsi di recupero) e le modalità previste per le verifiche finali (prova scritta e/o orale).

I corsi di recupero, predisposti dalla scuola a sostegno degli alunni con giudizio sospeso nelle discipline dove questa modalità sia stata prevista, si svolgono entro e non oltre le prime settimane di luglio. Le verifiche finali per l'accertamento del recupero del debito si svolgono entro il mese di luglio, con conseguente integrazione dello scrutinio finale in cui il Consiglio di Classe delibera l'ammissione o meno alla classe successiva.

È ammesso alla classe successiva l'alunno che ha dimostrato di aver recuperato tutte le carenze riscontrate e che, comunque, è ritenuto in grado di frequentare proficuamente la classe successiva.

Per le classi del secondo biennio, si attribuisce di norma il minimo della banda di oscillazione, salvo il caso di risultati particolarmente brillanti conseguiti nelle prove di accertamento.

#### **Art. 44 Certificazione delle competenze**

Al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado di tutti gli indirizzi, in sede di scrutinio finale, i Consigli di Classe redigono la certificazione delle competenze relative all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione come previsto dal D.M. n. 139/2007, dal D.M. n. 927/2010 e dal D. M. n. 14 del 30 gennaio 2024.

La certificazione al termine dell'obbligo di istruzione si riferisce alle competenze chiave europee, descritte dalle competenze del DM 139/07.

Le competenze sono certificate su quattro livelli di padronanza: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato, il cui significato è brevemente descritto nel modello.

Livelli di Certificazione delle Competenze:

- Avanzato: Lo/a studente/ssa svolge compiti e risolvere problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
- Intermedio: Lo/a studente/ssa svolge compiti e risolvere problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- Base: Lo/a studente/ssa svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
- Iniziale: Lo/a studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

La certificazione delle competenze è messa a disposizione della famiglia dello studente all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328.

## **NORME RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Art. 45 Disposizioni in materia di disciplina**

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della libertà altrui. ( Art.1 c.3 e c.4 DPR235/2007)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ( Art.1 c.2 DPR235/2007)

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, ispirate ai principi di gradualità e proporzionalità all'infrazione disciplinare e per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente cui è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (Art.1 c.5 DPR235/2007). Secondo gli stessi principi di gradualità e proporzionalità la recidività costituisce aggravante per la comminazione di sanzioni disciplinari

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni ( Art.1 c.7 DPR235/2007)

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (Art.1 co11 DPR235/2007).

Per l'applicazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si fa riferimento a quanto stabilito nel "Regolamento di disciplina" (disposizioni di cui all'art.328, commi 2 e 4 del D.Lgs.16 aprile 1994 n.297 e D.Lgs. 21 novembre 2007 n.235). Avverso alle irrogazioni della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 15 gg. dalla ricevuta comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola formato da due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da due genitori eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico decide in via definitiva sui ricorsi, previo parere vincolante espresso dall'Organo di Garanzia.

[Regolamento disciplinare](#)

[Tabella delle infrazioni disciplinari](#)

### **Art. 46 Patto Educativo di Corresponsabilità**

La Scuola in linea con il DPR 235/2007 e seguendo le indicazioni della C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008, stipula con le famiglie, un patto educativo di corresponsabilità, affinché vi possa essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti

della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori e alle famiglie. Esso comporta da parte dei contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo comune di accrescere l'efficacia e la fruibilità dell'insegnamento, per un'armonica e proficua formazione e crescita dell'alunno. Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l'istanza di iscrizione, assume l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nel patto di corresponsabilità, nei documenti richiamati e a sollecitarne l'osservanza da parte dell'alunno. Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica e responsabile gestionale, assume l'impegno affinché i diritti di tutti i soggetti richiamati nel patto siano pienamente garantiti. Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell'Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.

### [Patto educativo di corresponsabilità](#)

#### **Art.47 E-Policy e TIC**

Le TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo educativo e per l'apprendimento degli studenti e delle studentesse. Le "competenze digitali" sono fra le abilità chiave all'interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze per l'apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente). In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L'Epolicy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L'E-policy ha l'obiettivo di esprimere la visione educativa e la proposta formativa della scuola, in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

- l'approccio educativo alle tematiche connesse alle "competenze digitali", alla privacy, alla sicurezza online e all'uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;
- le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;
- le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

#### **Art.48 Uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella didattica e nei servizi scolastici**

1. Il presente articolo disciplina l'uso di strumenti e sistemi di Intelligenza Artificiale da parte di studenti, docenti e personale scolastico, in coerenza con le **Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche adottate dal Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025**.  
Le indicazioni ministeriali richiamano un approccio antropocentrico, la centralità della persona, la trasparenza e la necessaria supervisione umana nelle decisioni rilevanti per gli studenti, in allineamento con il quadro europeo su IA e protezione dei dati.
2. L'uso dell'IA è consentito solo se finalizzato a potenziare l'apprendimento, l'inclusione e l'efficacia organizzativa della scuola, senza sostituire il giudizio umano e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
3. **Per gli studenti sono consentiti**, salvo diverse indicazioni del docente:
  - a) ricerca preliminare, sintesi e riorganizzazione di contenuti, con verifica critica delle informazioni;
  - b) supporto linguistico e di scrittura, come correzione ortografica e grammaticale, riformulazione di parti redatte dallo studente e traduzioni;
  - c) brainstorming e generazione di idee per progetti;
  - d) uso di strumenti di tutoraggio o esercitazione, guidati e controllati dal docente.
4. **Per gli studenti è vietato:**
  - a) presentare come proprio lavoro originale contenuti generati dall'IA, in tutto o in parte significativa, senza esplicita autorizzazione del docente e senza corretta attribuzione;

- b) utilizzare l'IA per svolgere prove di verifica, scritte o orali, quando non espressamente consentito;
  - c) produrre o diffondere deepfake o altri contenuti manipolati a fini di bullismo, molestie, diffamazione o impersonificazione;
  - d) fare affidamento esclusivo sull'IA senza revisione critica e controllo delle fonti.
5. **Per i docenti è consentito** l'uso dell'IA per:
- a) progettazione di lezioni, attività, prove di esercitazione e materiali didattici;
  - b) adattamento dei contenuti a bisogni educativi differenti;
  - c) supporto organizzativo e comunicativo;
  - d) produzione di feedback preliminare, fermo restando che la valutazione finale è di esclusiva responsabilità e competenza del docente.
6. **Per i docenti e per il personale scolastico è vietato:**
- a) delegare a sistemi di IA la decisione finale su valutazioni, ammissioni, orientamento o altri atti a impatto significativo sugli studenti;
  - b) impiegare strumenti di IA per inferire o analizzare emozioni, attenzione o stati psicologici degli studenti;
  - c) utilizzare applicazioni non autorizzate per trattare dati personali di studenti e personale.
7. **Protezione dei dati e sicurezza.** È vietato inserire in strumenti di IA non espressamente approvati dalla scuola dati personali o sensibili, immagini, documenti interni, elaborati degli studenti o informazioni riconducibili a minori. L'eventuale adozione di strumenti istituzionali di IA è subordinata alle verifiche tecniche e di conformità a cura della scuola.
8. **Trasparenza nell'uso.** Quando richiesto dal docente, lo studente deve dichiarare l'utilizzo dell'IA indicando, in modo essenziale, lo strumento impiegato e la natura del supporto ricevuto.
9. Le violazioni del presente articolo costituiscono infrazione disciplinare e/o violazione dell'integrità accademica, con applicazione delle misure previste dal Regolamento di Istituto.
10. Il presente articolo potrà essere aggiornato in coerenza con l'evoluzione delle Linee guida ministeriali e del quadro normativo europeo e nazionale.

## **Art. 49 Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo**

La scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, ha come obiettivo prioritario il benessere di ciascun singolo studente che rappresenta condizione imprescindibile per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone. Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di mettere in atto, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, tutte le strategie e le azioni necessarie affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita e, al contempo, dettare norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti. Per questo, come previsto dalla Legge 71/2017 - "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e dalle relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, la scuola ha adottato un suo "Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo" che definisce un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno dell'istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale a qualsiasi forma di violenza.

[E-Safety Policy](#)

[Codice interno per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo](#)

## **AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE**

### **Art. 50**

L'istituzione di sezioni di Liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con l'inclusione della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura. Il percorso del Liceo musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico e pratico della musica, e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura.

### **Art. 51**

Il Liceo musicale guida ogni studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storia, estetica, teorica e tecnica.

### **Art. 52**

Il Liceo musicale assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999.

### **Art. 53**

Può accedere al Liceo musicale ogni studente che abbia conseguito il diploma secondario di primo grado, e non solo chi abbia frequentato una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale o che abbia studiato privatamente uno strumento.

### **Art.54**

L'ammissione alla frequenza del Liceo musicale è subordinata al superamento di una prova di ammissione, da effettuarsi nei modi e nei termini stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico e comunicati per mezzo del sito del Liceo.

### **Art. 55**

Ogni studente ha facoltà di scegliere e indicare il primo strumento per il quale intende studiare al momento dell'iscrizione al Concorso di ammissione.

### **Art. 56**

La valutazione delle/dei candidate/i è affidata a una Commissione costituita sulla base del Protocollo d'Intesa con il Conservatorio di studi musicali Tito Schipa di Lecce.

La stessa, oltre a misurare il livello di abilità e competenze, provvederà ad assegnare il secondo strumento a ogni studente ammessa/o – privilegiando, nell'ordine, le esigenze dell'esercizio di musica d'insieme, la valorizzazione degli strumenti in dotazione al Liceo musicale, l'alternanza strumento monodico e polifonico.

#### **Art. 57**

Eventuali richieste di modifica degli strumenti attribuiti vanno presentate, motivate per iscritto, al Dirigente del Liceo alla fine del primo anno per quanto riguarda il primo strumento e alla fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo strumento. Il passaggio avviene previo esame che verifichi le attitudini individuali e le abilità trasversali raggiunte.

[Presentazione del liceo musicale](#)

## INDICE

<b>NORME GENERALI.....</b>	<b>1</b>
Art.1.....	1
Art.2 Vita della comunità scolastica.....	1
Art.3 Diritti .....	2
Art.4 Doveri .....	3
<b>FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO.....</b>	<b>4</b>
Art. 5 Inizio lezioni e ingresso a scuola .....	4
Art. 6 Ritardi ed entrate posticipate.....	5
Art. 7 Pausa didattica .....	5
Art. 8 Termine delle lezioni .....	6
Uscite anticipate .....	6
Art. 9 .....	6
Art. 10 .....	6
Art. 11 .....	7
Assenze .....	7
Art. 12 .....	7
Art.13.....	7
Art.14.....	7
Art.15.....	7
Art.16.....	8
Art.17 Viaggi d’istruzione e visite guidate .....	8
Art.18 Scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica .....	8
Art.19 Accesso di altre persone all'edificio scolastico .....	9
Art.20 Regolamento sanitario.....	9
Art.21 accesso alla classe da parte di professionisti sanitari .....	10
Art.22 Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre .....	10
Art.23 Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole .....	11
Art.24 Tutela della riservatezza ai sensi del DL. vo 101/2018 .....	11
<b>RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA.....</b>	<b>12</b>

Art. 25.....	12
Art. 26.....	12
Art. 27.....	12
Art. 28.....	12
Art. 29.....	13
Art. 30.....	13
Art. 31.....	13
Art. 32.....	13
<b>CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE/DEGLI STUDENTI.....</b>	<b>13</b>
Art.33 Il Comitato degli studenti eletti .....	13
Art. 34 - Le Assemblee studentesche .....	14
Le Assemblee di classe .....	14
Le Assemblee d'istituto .....	15
<b>NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI IL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI</b> .....	<b>17</b>
Art.35 .....	17
Art. 36.....	18
Art. 37 Uso del cellulare .....	18
Art. 38 infrazioni disciplinari relative all'uso del cellulare.....	18
Art. 39.....	19
<b>CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI.....</b>	<b>19</b>
Art. 40 Criteri di valutazione scrutini finali .....	19
Art. 41 Criteri di promozione, sospensione del giudizio e non promozione.....	20
Art. 42 Scrutini finali .....	21
Art. 43 Scrutini finali degli alunni con giudizio sospeso .....	21
Art. 44 Certificazione delle competenze .....	22
<b>NORME RIGUARDANTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>23</b>
Art. 45 Disposizioni in materia di disciplina .....	23
Art. 46 Patto Educativo di Corresponsabilità .....	24

Art.47 E-Policy e TIC.....	25
Art.48 Uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nella didattica e nei servizi scolastici .....	26
Art. 49 Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo .....	28
<b>AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE.....</b>	<b>28</b>
Art. 50.....	28
Art. 51.....	29
Art. 52.....	29
Art. 53.....	29
Art.54 .....	29
Art. 55.....	29
Art. 56.....	29
Art. 57.....	30